IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI

Art. 2

Per i contratti scritti di appalto a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a L. 300.000 stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, l'imposta di registro puo' essere corrisposta all'atto della registrazione, per il primo anno, salvo ad integrarla al termine del primo anno e al termine di ciascun anno successivo in base a denunzia da prodursi nei venti giorni dai singoli accertamenti annuali definitivi.

La imposta che risulti precetta in piu' in un anno sara' computata nell'anno seguente.

In caso di ritardata denunzia e del relativo pagamento che deve essere a questa contemporaneo, il debitore decade dal beneficio della dilazione ed incorre nelle sanzioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia dell'importo definitivo al termine del contratto.

Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non fosse in tutto o in parte eseguito per qualsiasi motivo, fatta eccezione pel comprovato impedimento di forza maggiore.

Versione in vigore dal 15 maggio 1940, non più in vigore dal 15 marzo 1949 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di societa' e sulla liquidazione di societa' immobiliari
Estremi	Legge 23 marzo 1940, n. 283
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/imposta-di-registro-sui-contratti-di-appalto-sulle-fusioni-di-societa/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it